

**Rettifica del regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158 del 30 aprile 2004)

Il regolamento (CE) n. 849/2004 va letto come segue:

**REGOLAMENTO (CE) N. 849/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 29 aprile 2004**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(4) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

*Articolo 1*

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 <sup>(3)</sup> istituisce norme comuni armonizzate per la sicurezza dell'aviazione civile.
- (2) L'applicazione del regolamento (CE) n. 2320/2002 ha dimostrato la necessità di apportarvi alcune modifiche di carattere tecnico. Tali modifiche non intendono alterare l'ambito di applicazione del regolamento né pregiudicare in alcun modo la sicurezza dei passeggeri dell'aviazione civile.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 prevede che, negli aeroporti più piccoli possano essere istituiti livelli di sicurezza differenti ma adeguati. È logico prescrivere che gli stessi livelli adeguati di sicurezza siano garantiti alla partenza e all'arrivo di un volo.

1) All'articolo 2 è aggiunta la seguente definizione:

«4) "area delimitata", una zona separata da altre aree sterili di un aeroporto mediante controlli di accesso.»

2) L'articolo 4 è modificato come segue:

— il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La competente autorità di uno Stato membro può, sulla base di una valutazione del rischio locale, e ove l'applicazione delle misure di sicurezza specificate nell'allegato possa essere sproporzionata, oppure quando dette misure non possano essere attuate a causa di motivi pratici oggettivi, adottare misure nazionali di sicurezza per fornire un adeguato livello di protezione negli aeroporti:

- a) con una media annuale di non più di due voli commerciali al giorno; oppure
- b) soltanto con voli dell'aviazione generale; oppure

<sup>(1)</sup> Parere reso il 28 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 aprile 2004.

<sup>(3)</sup> GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.